

STATUTO ORGANICO

PER

L'ORFANOTROFIO FEMMINILE

DETTO

DELLA STELLA

IN MILANO

APPROVATO CON DECRETO REALE 30 NOVEMBRE 1864



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

1864

PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA TENUTA NEL GIORNO 23 MAGGIO 1864

DAL

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E LL. PP. ANNESSI

ALLO SCOPO DI DELIBERARE

SUL PROGETTO DELLO STATUTO ORGANICO

PER

L'ORFANOTROFIO FEMMINILE

DETTO

DELLA STELLA

DA SOTTOPORSI ALL'APPROVAZIONE REALE.

Seduta del giorno 23 Maggio 1864.

Presenti il Signor Conte *Giorgio Belgiojoso* Presidente, ed i Signori Ing. *Alessandro Pestalozza*, Dott. Cav. *Romolo Griffini* e Dott. *Carlo Terzi*, Membri del Consiglio (mancando il quarto per la rinuncia del Prof. Cav. *Francesco Rodriguez*, non per anco sostituito).

Il Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi prende in oggi a deliberare sul progetto di Statuto Organico per l'Orfanotrofo Femminile detto della Stella in Milano, che si allega al presente Processo Verbale (sotto A).

Riassunti in esame i risultati degli studi fatti, mediante ripetute conferenze fra i Membri del Consiglio sul grave tema,

Veduto il Regolamento organico e disciplinare dell'Orfanotrofo approvato dall'Imperatore Giuseppe II con Decreto 21 aprile 1788 (allegato sotto B),

Veduto il posteriore Regolamento attivato in via provvisoria dietro approvazione governativa dell'anno 1818, comunicato dalla già Delegazione Provinciale con Nota 9 novembre detto anno N. 23208 alla Congregazione di Carità di quel tempo (alleg. C),

Veduto il più recente Regolamento approvato col Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1856 N. 14462 (allegato D),

Veduto il rapporto della Ragioneria d'Ufficio in data 24 febbrajo p.º s.º (allegato E) in cui sono riassunte tutte le fondazioni di doti a favore delle ricoverate dell'Orfanotrofo, e la conseguente deliberazione Consigliare del 1.º marzo successivo, emessa per limitare la misura delle stesse doti, ed approvata dalla Deputazione Provinciale il 22 detto mese N. 8365,

Veduto il Regolamento (allegato F) adottato dal Consiglio in via provvisoria, nella sua prima seduta del giorno 1.º dicembre 1863, per determinare il modo d'esercizio delle sue funzioni,

Fatta considerazione che ora si tratta di proporre uno Statuto Organico, in cui sceverato tutto ciò che entra nel terreno della pratica esecuzione, sia designato a grandi linee l'origine, lo scopo, ed il modo d'esistenza e di amministrazione del Pio

Istituto, sulle tracce indicate nella Circolare Ministeriale 27 giugno 1863 N. 3481 diretta ai signori Prefetti,

Il Consiglio comincia dall'osservare quanto al § 1 sotto il Capitolo I del proposto Statuto che le sommarie indicazioni ivi fatte, intorno alla fondazione dell'Ospitale de' Mendicanti, alla originaria destinazione di esso ed ai successivi suoi trasmutamenti, sono desunte:

1.º Dalle opere del Morigia, *Il Tesoro prezioso de' Milanesi*, ediz. 1602 a pag. 40 e seguenti; del Ripamonti, *De Peste*, ediz. 1641 a pag. 28; del Torri, *Il Ritratto di Milano*, 1674 a pag. 163; e di Lattanzio Lattuada, *Descrizione di Milano*, 1733, vol. IV a pag. 387;

2.º Da una relazione 2 dicembre 1769 del Visitatore Dugnani dell'Ospizio de' Mendicanti, esistente negli atti dell'Archivio Generale Governativo, ed ispezionata da altro de' Membri del Consiglio, e da cui risulta, fra le altre notizie, che nell'anno 1753 il Pio Istituto fu trasmutato in Orfanotrofio Femminile col licenziamento de' pochi maschi che ancora in quel tempo vi erano raccolti;

3.º Dalle poche ed imperfette carte dell'Archivio del Pio Istituto, le quali accennano che, per disposizione Sovrana riportata nella Lettera Governativa 3 agosto 1784 al Conte Trotti, Capo della R. Giunta delle Pie Fondazioni, furono soppressi il Conservatorio di S. Pelagia (ricovero di donne pericolate), quello di S. Caterina (di povere orfane) ed i due Conservatorj di povere fanciulle, detti del *Rosario* e di *S. Febronia*, e che intorno a quell'epoca fu del pari soppresso, in seguito a disposizione Governativa 15 e 18 giugno 1785, l'altro ricovero detto delle *Mal-maritate*, e che i beni, coi rispettivi obblighi, di questi cinque Istituti furono aggregati all'Orfanotrofio Femminile della Stella, il quale poi ottenne nuova sistemazione in virtù del Decreto Imperiale sovracitato del 21 aprile 1788.

Osserva in seguito il Consiglio, quanto al § 2 sotto il Capitolo II, *Scopo dell'Istituto*:

1.º Che coll'ammettervi le sole orfane appartenenti alla città di Milano *nell'attuale sua circoscrizione* s'intese di prevenire le quistioni che potessero insorgere, quando si effettuasse la già proposta concentrazione dei sobborghi (ora componenti il Comune de' Corpi Santi) nella città. Non sembra giusto che, in via indiretta, con una disposizione Governativa estranea alla beneficenza, si abbiano a mutare le condizioni delle fondiarie che furono fatte esclusivamente a vantaggio de' cittadini di Milano, come è attualmente costituito. Esse furono così intese ed applicate in ogni tempo, ed anche nel periodo del primo Regno d'Italia, in cui i sobborghi de' Corpi Santi fecero parte della città, come risulta dal Decreto del Ministero dell'Interno 28 marzo 1812, pervenuto alla Congregazione di Carità d'allora con Nota 31 detto mese della Prefettura di Polizia, e dalla Consulta della stessa Congregazione di Carità in data 10 febbraio 1821 N. 8 diretta alla già Delegazione Provinciale.

2.º Che lo scopo indicato allo stesso § 2 di educare ed istruire le orfane *secondo la loro condizione, perchè riescano utili a sè ed alla società* comprende implicitamente anche quello accennato all'articolo 4 del Regolamento del 1857 *di formarne delle cameriere*, perchè il collocamento come cameriera è altro de' modi d'impiegare utilmente una ragazza del popolo ben educata, ed addestrata nei lavori femminili, e nelle faccende domestiche; nè d'altra parte si potrebbe sostenere con asseveranza che un tale collocamento, e solo questo, sia secondo la mente del fondatore S. Carlo Borromeo, il quale istituì non già un ricovero di fanciulle, ma un Ospedale di Mendicanti d'ambo i sessi e d'ogni età.

3.º Che le pratiche religiose, di cui fa parola lo stesso § 2, sono quelle indicate nell'Allegato 10 del Regolamento del 1857, e che si tratta di pratiche vietate, non consentanee allo spirito dei tempi, e che per essere ordinate da speciali fondazioni non potrebbero togliersi con disposizioni puramente amministrative o disciplinari.

Quanto alla concessione indicata al § 3 di ammettere agli studj di Maestra, quasi come premio, le sole eminenti per condotta e per ingegno, è basata sulle analoghe disposizioni contenute nel Piano del 1788 (veggasi il capitolo *Scuole*), e negli articoli 8 e 27 del Regolamento 1857. Queste disposizioni applicate da tre anni nell'Orfanotrofio Femminile con quella maggiore larghezza e sodezza di studj che è voluta dalle vigenti prescrizioni di legge per le scuole normali, diedero i migliori risultati, a profitto non solo delle pochissime veramente distinte che furono ammesse al corso superiore, ma di tutta la comunità, per l'impulso e l'emulazione negli studj elementari che con questo mezzo vieppiù vi si diffuse.

Sebbene alcuna delle fondazioni enumerate nella Relazione della Ragioneria (Allegato E) contempra anche il caso di collocamento spirituale, si è però creduto al § 5 di limitare le doti a vantaggio soltanto delle nubende. Col nuovo indirizzo dato allo Stabilimento, e secondo lo spirito attuale della società, è da ritenersi per certo che il collocamento spirituale, che fra le ricoverate dell'Orfanotrofio più non si verifica già da parecchi anni, tanto meno potrà verificarsi in avvenire, massime colla condizione *de' voti perpetui*, la quale in addietro si è sempre ritenuta necessaria pel conferimento della dote da chi dirigeva il Pio Istituto.

Le indicazioni fatte al § 6 sotto il Capitolo III, circa la *sorgente dei mezzi* sono desunte dalle registrazioni della Contabilità del Pio Istituto.

Si fa infine osservare, quanto al Capitolo IV *sul modo di amministrazione*, che il Consiglio al § 7, si annuncia costituito dal Presidente e da sei Membri nella ferma speranza che sarà approvata la sua proposta, deliberata nella seduta 24 aprile p.º s.º e presentata alla R. Prefettura colla Nota 26 detto mese N. 35 PR., onde ottenere che da cinque venga aumentato a sette il numero de' suoi componenti; e che adotta il periodo di tre anni invece di quattro per la durata del Presidente e de' Membri, ed il principio che si faccia per terzo in ciascun anno la rinnovazione di essi, perchè possa essere il numero di sei esattamente diviso. Del resto le altre norme contenute ne' successivi Articoli sul modo di funzionare del Consiglio e del Presidente, sono, colle poche variazioni consigliate dall'esperienza, quelle stesse che furono attuate fin da principio della istituzione del Consiglio medesimo (Regolamento sotto F), e che fecero già di sè buona prova, scevrate si però tutte quelle disposizioni che potranno formare oggetto del Regolamento d'Amministrazione.

In seguito a tutte le suesposte considerazioni, il Consiglio delibera di adottare per l'Orfanotrofio Femminile della Stella il progetto di Statuto Organico, che trovasi qui allegato sotto A, firmato dagli intervenuti siccome parte integrante del presente Processo Verbale, ed incarica il Presidente d'ottenere col mezzo della R. Prefettura Provinciale la Reale approvazione.

Firmato GIORGIO BELGIOJOSO, *Presidente*.

» Dott.º ROMOLO GRIFFINI.

» Ing.º ALESSANDRO PESTALOZZA.

» Dott.º CARLO TERZI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro R. Decreto del 30 agosto 1863, con cui nel deferire l'Amministrazione del Pio Albergo Trivulzio e dei due Orfanotrofi di Milano ad un apposito Consiglio, si era fatto obbligo di presentare alla Nostra Sanzione lo Statuto Organico delle stesse Opere Pie;

Vista la deliberazione 23 settembre 1864 della Deputazione Provinciale di Milano;

Vista la Legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie ed il Regolamento 27 novembre detto anno;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli Statuti Organici in data 18 novembre 1864 pel Pio Albergo Trivulzio ed Orfanotrofi Maschile e Femminile di Milano, compilati dal Consiglio Direttivo costituito col Nostro R. Decreto succitato; e d'Ordine Nostro saranno visti e sottoscritti dal Ministro per gli Affari dell'Interno, il quale è incaricato anche dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 30 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE m. p.

G. LANZA.

STATUTO ORGANICO

PER

L' ORFANOTROFIO FEMMINILE

DI MILANO

CAPITOLO I.

Nome, sede ed origine del Pio Istituto.

- § 1. L'Orfanotrofio Femminile di Milano, detto della *Stella*, trae la sua origine dall'Ospedale eretto nell'anno 1575 da S. Carlo Borromeo per ricovero di mendicanti d'ogni età e d'ambo i sessi, il quale al principiare del secolo XVII fu trasformato in Ospizio per fanciulli e fanciulle orfane od abbandonate, e venne quindi nell'anno 1753 ridotto in Orfanotrofio Femminile. — Accresciuto in seguito colla concentrazione in esso di vari ricoveri congeneri di povere donne o fanciulle orfane od altrimenti bisognevoli d'appoggio, fu per Decreto 21 aprile 1788 dell'Imperatore Giuseppe II sistemato presso a poco nel modo in cui oggidì è costituito.

CAPITOLO II.

Scopo.

- § 2. Scopo del Pio Istituto è di ricoverare povere fanciulle prive di genitori, od almeno di padre ed appartenenti alla città di Milano, nell'attuale sua circoscrizione, salvo le speciali fondazioni, e di dare ad esse, secondo la loro condizione, mantenimento, educazione morale e religiosa, ed istruzione, perchè, fatte sagge, intelligenti e laboriose, riescano utili a sè ed alla società a cui vanno restituite. — Essendo quindi l'Istituto per lo scopo a cui è diretto, essenzialmente secolare, si ritengono abolite tutte quelle pratiche religiose portate da speciali fondazioni, le quali riescissero dannose o superflue alla soda educazione delle allieve.
- § 3. Vengono esse principalmente addestrate nei lavori femminili e nelle faccende domestiche, ricevono completa istruzione nel corso elementare, secondo le norme generali per le scuole pubbliche, e sono ammaestrate nel canto corale. Le sole eminenti per condotta e per ingegno ponno essere ammesse agli studi superiori per abilitarle a riportare la patente di Maestra.

§ 4. Il Regolamento interno provvederà a determinare la pertinenza per domicilio delle orfane alla città di Milano, l'età e le altre condizioni per la loro accettazione nel Pio Istituto, l'età in cui sono dimesse, il modo di collocarle, ed ogni altra norma esecutiva delle disposizioni contenute nei precedenti §§ 2 e 3.

§ 5. Le orfane che, dopo uscite dall'Istituto, si maritano, ricevono dal L. Pio una dote la cui misura è regolata ogni decennio in ragione delle rendite delle speciali fondazioni e del numero presuntivo dei matrimonj.

CAPITOLO III.

Sorgente de' suoi mezzi.

§ 6. Il Pio Istituto ritrae i suoi mezzi:

- a) dal proprio patrimonio, il quale è costituito da beni stabili pel valore approssimativo di L. 1,680,000 —
dal valore delle scorte vive e morte » 15,000 —
da livelli, legati attivi, fitti e rendite perpetue per . . » 1,332,000 —
da capitali e crediti diversi per » 564,000 —
In complesso da un'attività di L. 3,591,000 —
che depurata dai livelli, legati e capitali passivi per » 857,000 —
discende a L. 2,734,000 —
che è il patrimonio nitido complessivo, le cui rendite si applicano a mantenere il Pio Istituto, dedotte prima le spese d'amministrazione e di riparazioni, le imposte prediali, le pensioni vitalizie, ecc.
- b) dai guadagni delle ricoverate, fatta deduzione della parte loro assegnata, giusta le prescrizioni da determinarsi nel Regolamento interno.

CAPITOLO IV.

Modo di Amministrazione.

§ 7. L'Orfanotrofio Femminile dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi costituito secondo il Reale Decreto 10 luglio 1864 da un Presidente e da sei Membri. Tanto il Presidente che i Membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Milano, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Membri si rinnovano per terzo in ciascun anno e la loro scadenza per i primi due anni è determinata dalla sorte, ed in progresso dall'anzianità.

§ 8. Il Consiglio è convocato periodicamente e quand'occorra, straordinariamente, sopra invito del Presidente a deliberare, in base alla Legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie ed al relativo Regolamento 27 novembre stesso anno, su tutti gli oggetti che in via generale interessano sostanzialmente l'indirizzo morale e l'economia interna dell'Istituto, o che in qualsiasi modo o limite impegnano l'Amministrazione del patrimonio. Per la validità delle sue de-

liberazioni occorre che, negli affari di ordinaria amministrazione, intervengano, oltre il Presidente, due almeno dei Membri, che lo compongono; ed almeno quattro, se si tratta di proporre riforme organiche o regolamentari del Pio Istituto, ovvero di deliberare in quanto riguarda il personale stabile degli uffici, e in generale tutti gli affari pei quali è richiesta la superiore approvazione a termini del § 15 della Legge sulle Opere Pie. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, e risultano da processo verbale firmato dagli intervenuti. A parità di voti rimane deliberato secondo il voto espresso dal Presidente.

§ 9. Il Presidente esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, ha la direzione superiore di tutti gli affari d'amministrazione, firma gli atti e le corrispondenze d'ufficio, promuove le deliberazioni del Consiglio o direttamente od assegnando l'affare da trattarsi ad alcuno dei Membri del Consiglio, perchè ne sia il Relatore; fa eseguire le deliberazioni prese, e nei casi d'urgenza dà le disposizioni, riferendo al Consiglio nella successiva adunanza. Nei casi di assenza o d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono disimpegnate dal Membro del Consiglio più anziano.

§ 10. Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni del Pio Istituto verso i terzi dovranno essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, da un altro Membro del Consiglio e dal primo impiegato di Segreteria. — Però nei casi speciali potrà il Consiglio mediante procura delegare a rappresentarlo anche persona ad esso estranea.

§ 11. Speciali regolamenti d'amministrazione e d'ordine interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, provvederanno a determinare il modo di applicare il presente Statuto in riguardo sia all'amministrazione del patrimonio che alla direzione interna dell'Istituto, ed a sancire i ruoli degli impiegati tanto per l'uno che per l'altro servizio; le incumbenze di ciascun d'essi, i loro rapporti di dipendenza dal Consiglio e dal Presidente, e gli stipendi di cui sono retribuiti.

Milano, 18 novembre 1864.

Firmato **GIORGIO BELGIOJOSO, Presidente**

- » **Ing.^o ALESSANDRO PESTALOZZA.**
- » **Dott.^r CARLO TERZI.**
- » **Dott.^r ROMOLO GRIFFINI.**
- » **Avv.^o BATTISTA GUY.**
- » **Ing.^o GIACOMO MAGRETTI.**
- » **Ing.^o ANTONIO MAGNI.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Torino, addì 30 novembre 1864.

Il Ministro
G. LANZA.

